



COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

Avvocatura Civica

Frascati, li 18 giugno 2020.

Al Dirigente del III Settore

E p.c. Al Sindaco

Al Segretario Generale

Ai Consiglieri Comunali

D'Uffizi Franco

Masi Olga

Sbardella Francesca

Pagnozzi Raffaele

Privitera Giuseppe

Magliocchetti Marco

Cimmino Damiano

Santoro Lucia

Fiasco Mirko

Gheradi De Candeis Roberto

Gori Arianna

Oggetto: Nuovo Regolamento per l'accesso ai servizi Pubblici. PARERE.

Richiesta parere del 09.06.2020, prot. n. 25701.

L'avvocatura comunale ritiene che quanto espresso dal Dirigente del III Settore nella richiesta di parere in argomento sia conforme ai principi dell'azione amministrativa.

La clausola del regolamento comunale, infatti, laddove prescrive che *“l'accettazione della domanda di iscrizione da parte del Servizio competente è subordinata all'accertamento dell'assenza di situazioni pregresse di morosità a carico del nucleo familiare richiedente relativo ai servizi scolastici gestiti dal Comune di Frascati (trasporto scolastico, refezione scolastica, TARI, IMU, canoni di locazione, oneri concessori, ecc.)”* appare essere illegittima in quanto in contrasto con il principio di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo precisato che *“il principio di proporzionalità e di ragionevolezza impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.*

Definito lo scopo avuto di mira, il principio di proporzionalità è rispettato se la scelta concreta dell'amministrazione è in potenza capace di conseguire l'obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza)” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2017, n. 746; sez. V, 23 dicembre 2016, n. 5443; sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2753; sez. IV, 3 novembre 2015, n. 4999; sez. IV 26 febbraio 2015, n. 964).

Alla luce della giurisprudenza richiamata la clausola che impedisce l'erogazione del servizio mensa e del servizio di trasporto anche ai morosi ***“TARI, IMU, canoni di locazione, oneri concessori, ecc.”*** appare essere illegittima.

La domanda di iscrizione non può essere rigettata dal Comune sul presupposto che il nucleo familiare sia inadempiente nei confronti del Comune in ordine al pagamento di Tributi comunali, canoni di locazione, oneri concessori. Tali inadempimenti, infatti, pertengono a rapporti giuridici pubblicistici e privatistici non collegati, in alcun modo, alla prestazione del servizio scolastico comunale richiesto dalle famiglie. L'applicazione della clausola in argomento impedirebbe l'erogazione del servizio mensa e del servizio di trasporto anche a quelle famiglie che, pur avendo regolarmente pagato la prestazione scolastica, negli anni precedenti, risultino, invece,

inadempienti in ordine al pagamento di altre obbligazioni scaturenti da altri rapporti obbligatori in essere con il Comune. La clausola, così come confezionata, appare non necessaria né adeguata rispetto allo scopo economico avuto di mira.

La clausola, sotto altro profilo, appare ancor più non conforme al principio di proporzionalità e ragionevolezza laddove si pone attenzione al valore del diritto dell'alunno all'istruzione primaria che con tale clausola verrebbe irrimediabilmente compresso e pregiudicato.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, è ferma nel ritenere che dagli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 59/2004, si evince il principio secondo cui *“il diritto all'istruzione primaria non corrisponde più al solo diritto di ricevere cognizioni, ma coincide con il diritto di partecipare al complessivo progetto educativo e formativo che il servizio scolastico deve fornire nell'ambito del "tempo scuola in tutte le sue componenti e non soltanto a quelle di tipo strettamente didattico, ragion per cui il permanere presso la scuola nell'orario della mensa costituisce un diritto soggettivo perfetto proprio perché costituisce esercizio del diritto all'istruzione così come delineato”*.

Il “tempo mensa”, se vissuto e condiviso tra tutti i membri della classe, rappresenta un essenziale momento di condivisione, di socializzazione, di emersione e valorizzazione delle personalità individuali, oltre che di confronto degli studenti con i limiti e le regole che derivano dal rispetto degli altri e dalla civile convivenza.

Il tempo mensa, dunque, è a tutti gli effetti tempo scuola.” (cfr. TAR Lazio sentenza Sez. III Bis, 13.12.2019, n. 14368; Consiglio di Stato ordinanza n. 1623/2019).

Avv. Massimiliano Graziani

